

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4933 del 16/10/2020
Oggetto	REG. REG.LE N. 41/01 ART. 31 - CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE SCRL - VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DEL VOLUME ANNUO DEL PRELIEVO E SOSTITUZIONE POZZO ESISTENTE MEDIANTE PERFORAZIONE DI UN NUOVO POZZO) ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC) AD USO INDUSTRIALE ED ANTINCENDIO E IGIENICO ED ASSIMILATI - PROC. PCPPA0038/19VR01 - SINADOC 12430/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5073 del 16/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sedici OTTOBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ART. 31 - CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE
SCRL - VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DEL VOLUME ANNUO DEL
PRELIEVO E SOSTITUZIONE POZZO ESISTENTE MEDIANTE
PERFORAZIONE DI UN NUOVO POZZO) ALLA CONCESSIONE DI
DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI
FIORENZUOLA D'ARDA (PC) AD USO INDUSTRIALE ED ANTINCENDIO E
IGIENICO ED ASSIMILATI - PROC. PCPPA0038/19VR01 - SINADOC
12430/2019**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta in data 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo in particolare alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n. 18593 del 24/12/2015 il Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna ha disposto il rilascio della concessione (proc. PCPPA0038) al Consorzio Agrario Provinciale di Piacenza S.c.r.l., C.F. 00105680334, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante pozzo situato in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) su terreno censito al C.T. del succitato medesimo Comune foglio 14, mappale 94 con scadenza fissata al 31/12/2025;
- in data 08/04/2020, protocollo ARPAE n. 55725, il Consorzio Agrario Terrepadane S.c.r.l., C.F. 00105680334 ha richiesto, ai sensi dell'art. 31, R.R. 41/2001, la variante sostanziale della concessione PCPPA0038, consistente nell'aumento del volume annuo di prelievo e nell'autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo in quanto quello esistente non era più utilizzabile per cause tecniche, con le caratteristiche di seguito descritte:
- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m m 96;

- ubicazione del prelievo: Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 14, mappale n. 94; coordinate UTM 32: X: 571.571 Y: 4,978,214;
- destinazione della risorsa ad uso industriale, antincendio ed igienico ed assimilati;
- portata massima di esercizio pari a l/s 34 (di cui portata l/s 30 per uso antincendio e igienico e assimilati e l/s 4 per uso industriale);
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 22.840 (di cui mc/annui 840 ad uso antincendio e igienico e assimilati e mc/annui 22.000 per uso industriale).

CONSIDERATO che la nuova opera di presa andrà a sostituire il pozzo esistente, identificato con cod. Proc. PCPPA0038, che ha dato segni di malfunzionamento e cedimento e che verrà debitamente chiuso al termine della realizzazione della nuova opera;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di variante non sostanziale alla concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 31, commi 2 e seguenti / comma 5, R.R. 41/2001;

DATO INOLTRE ATTO che,

la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale ed igienico ed assimilati.

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è

necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;

- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2020;
- ha versato la somma pari a 2.441,20 euro a titolo di deposito cauzionale (€ 471,00 il 17/03/2016, e € 1.970,20 il 14/10/2020);

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della variante sostanziale alla concessione codice pratica PCPPA0038/19VR01;

D E T E R M I N A

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. ***di assentire***, ai sensi dell'art. 31, R.R. 41/2001, al Consorzio Agrario Provinciale di Piacenza S.c.r.l., con sede in Comune di Piacenza (PC), via Colombo n. 35 - C.F. 00105680334, fatti salvi i diritti di terzi, la variante sostanziale della concessione PCPPA0038, consistente nell'aumento del volume annuo di prelievo da mc 600 a mc 22.840, nonché nella perforazione di un nuovo pozzo in quanto quello esistente non è più utilizzabile per cause tecniche, alla concessione di derivazione di

acqua pubblica sotterranea, codice pratica PCPPA0038, già assentita al medesimo con atto n. 18593 del 24/12/2015 il Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna (con scadenza al 31/12/2025) con le caratteristiche di seguito descritte:, dando atto che le caratteristiche del pozzo da perforare sono le stesse già autorizzate da questo Servizio con Determinazione Dirigenziale n. 1800 del 21/04/2020, e, cioè:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 96;
- ubicazione del pozzo: Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 14, mappale n. 94; coordinate UTM 32: X: 571.571 Y: 4,978,214;
- destinazione della risorsa ad uso industriale, antincendio ed igienico ed assimilati;
- portata massima di esercizio pari a l/s 34 (di cui portata l/s 30 per uso antincendio e igienico e assimilati e l/s 4 per uso industriale);
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 22.840 (di cui mc/annui 840 ad uso antincendio e igienico e assimilati e mc/annui 22.000 per uso industriale);
- corpo idrico interessato: cod. 2700ER-DQ2-PACI corpo idrico libero e confinato inferiore, nome: PIANURA ALLUVIONALE;

2. **di confermare** che la concessione è valida fino al **31/12/2025** (come disposto con atto n. 18593 del 24/12/2015);
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 12/10/2020;
4. **di dare atto** che il canone dovuto per l'anno 2020 quantificato in 2.441,20 euro è stato pagato;
5. **di dare atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 2.441,20 euro, è stata versata;
6. **di prescrivere**, per la chiusura del pozzo esistente, in precedenza autorizzato con il già citato atto n. 1800/2020, i seguenti adempimenti a carico della concessionaria:
 - a) rimuovere l'opera di presa e ripristinare i luoghi entro 60 giorni dal ricevimento della notifica del presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di

tombamento e messa in sicurezza del pozzo medesimo riportate nella scheda “*Prescrizioni chiusura pozzo*”, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

- b) comunicare a questo Servizio la data di inizio dei lavori almeno 20 giorni prima dell’avvio degli stessi, per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti;
 - c) trasmettere a questo Servizio una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, entro il termine di 10 giorni dalla fine dei lavori, per attestarne l’avvenuta regolare esecuzione, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo;
7. **di riservarsi** la facoltà di eseguire in qualsiasi momento controlli in situ ai sensi della vigente normativa in materia, al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito al precedente punto 6.;
8. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. **di rendere noto** che:
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ArpaE;
11. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all’Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di

impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

12. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Adalgisa Torselli**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata al Consorzio Agrario Provinciale di Piacenza S.c.r.l., con sede in Comune di Piacenza (PC), via Colombo n. 35 - C.F. 00105680334 (codice pratica **PCPPA0038/19VR01**).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 96, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro di mm 323, equipaggiato con n. 2 elettropompe sommerse della potenza di kw 3,67 per la pompa ad uso industriale e di kw 29,82 per la pompa d uso antincendio e igienico e assimilati, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 68 e m 73 e da m 83 a m 92 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 14, mappale n. 94; coordinate UTM 32: X: 571.571 Y: 4,978.214.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale e igienico e assimilati.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 34 (di cui portata l/s 30 per uso antincendio e igienico e assimilati e l/s 4 per uso industriale) e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 22.840 (di cui mc/annui 840 ad uso antincendio e igienico e assimilati e mc/annui 22.000 per uso industriale).
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 2700ER-DQ2-PACI corpo idrico libero e confinato inferiore, nome: PIANURA ALLUVIONALE.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

3. Il canone dovuto per l'anno **2020** ammonta a complessivi **euro 2.441,20 (euro 2.119,60 per uso industriale e euro 321,60 per uso antincendio e igienico assimilati)**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.441,20 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2025**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni

raccolte e registrate.

2. Rimozione dell'opera di presa esistente e ripristino dei luoghi - Il concessionario è tenuto a:

- A) rimuovere l'opera di presa e ripristinare i luoghi entro 60 giorni dal ricevimento della notifica del presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di tombamento e messa in sicurezza del pozzo medesimo riportate nella scheda "*Prescrizioni chiusura pozzo*", allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
 - B) comunicare a questo Servizio la data di inizio dei lavori almeno 20 giorni prima dell'avvio degli stessi, per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti;
 - C) trasmettere a questo Servizio una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, entro il termine di 10 giorni dalla fine dei lavori, per attestarne l'avvenuta regolare esecuzione, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo;
- 3. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- 4. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 5. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 6. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 7. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 8. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite

dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. Controllo della qualità delle acque utilizzate - Il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le eventuali misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il legale rappresentante di Consorzio Agrario Terrepadane S.c.r.l., C.F. 00105680334, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 12/10/2020

**Firma per accettazione, il legale
rappresentante della concessionaria**

MARCO CROTTI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.